

## COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

**CIRCOLARE  
CONTABILE -  
FISCALE**

**N. 15/2023**

*Circolari precedenti:*

*N.14 – proroga  
ferragosto*

*N.13 – bonus  
aggiornamento RT*

*N.12 – bando export  
2023*

*N.11 – Proroga dei  
versamenti per  
soggetti ISA*

*N.10 – Raccolta dati  
pf*

...

Tutte le circolari  
sono disponibili sul  
sito  
[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it)  
nella sezione  
NOTIZIE

### Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 è stato pubblicato il D.M. 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, riguardante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Decreto prevede (art. 1) che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.M. MEF-MiSE n. 55 del 2022.

Secondo tali disposizioni **entro l'11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica** (ad esclusione delle società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute) già costituite (e quindi già iscritte nel registro delle imprese) al 09 ottobre 2023, **devono comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva**, acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto Antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese (nell'allegato A sono brevemente riassunte le modalità di individuazione del titolare effettivo).

### Variazione della titolarità effettiva

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (a mero titolo esemplificativo si possono ricordare circostanze quali il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%; oppure la nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata; ecc...) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all'ufficio del registro delle imprese competente entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

### Conferma annuale della titolarità effettiva

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Decreto, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque confermata annualmente,

entro cioè dodici mesi dall'ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l'adempimento – nel rispetto, comunque, del termine massimo di dodici mesi dall'ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese competente.

### **Sanzioni**

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

### **Modalità di comunicazione delle informazioni al registro imprese**

Per comunicare i dati del titolare effettivo, ovvero della/e persona/e fisica/che alla quale/alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, deve essere utilizzato l'applicativo DIRE aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

### **Modalità operative per la comunicazione da parte dello Studio**

Lo Studio che ha in carico la gestione societaria dei Clienti procederà con il primo adempimento e, nel proseguo, a supportare i Clienti per le successive comunicazioni in base alle variazioni dei titolari effettivi, nonché alla comunicazione annuale.

Salvo Vs. diverso avviso, lo Studio predisporrà quindi la pratica in oggetto in base alle informazioni già in nostro possesso, raccolte in occasione della ricezione dei dati in accordo con la normativa in materia di Antiriciclaggio.

Si segnala che alla pratica di comunicazione della titolarità effettiva dovrà essere apposta la firma digitale di un amministratore; nei casi in cui lo Studio sia in possesso della predetta firma digitale, verrà predisposta la pratica. Ove lo Studio non sia in possesso della firma digitale, si procederà a prendere contatto con il Cliente o a richiedere la stessa qualora il Cliente ne sia sprovvisto.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Morbegno, 17 ottobre 2023

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**